

COMUNE DI PIETRAPERZIA
DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA
IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 22/04/2026

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Dlgs 267/2000, in esecuzione della sentenza del C.G.A. Sez. Giurisdizionale n. 899 del 29/10/2025, pubblicata il 18/11/2025 per l'ottemperanza della Sentenza C.G.A. n. 781 del 9/08/2021.

In data 22 aprile duemilaventisei alle ore 12,30 e seguenti presso il Comune di Pietraperzia, il Commissario ad Acta, Dr. Giovanni Cocco, funzionario dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali con nota prot. n. 20265 del 4/12/2025, a seguito di designazione giusta sentenza n. 899 del 29/10/2025, pubblicata in data 18/11/2025, del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sezione Giurisdizionale, sul ricorso Reg. Prov. N. 433/2025 proposto da Wish Networks srl, nell'Ufficio del Responsabile Settore 1 *Affari Generali, Istruzione, Sport, Turismo, Contratti e Contenzioso* dott. Speranza Giuseppe, adotta la seguente proposta di deliberazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che:

- Con ricorso notificato il 13 ottobre 2016, iscritto al n. 2120 del registro generale del T.A.R. Sicilia - sede di Catania, la società Wish Networks s.r.l., operante nel settore delle telecomunicazioni e titolare di un progetto di rete wireless per la fornitura di servizi di connettività a banda larga in diversi comuni siciliani, impugnava il provvedimento prot. n. 9608 del 14 luglio 2016, con il quale il Comune di Pietraperzia, ritenuta inefficace la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata per l'installazione di un traliccio destinato alla trasmissione del segnale, aveva disposto l'archiviazione della pratica e l'ingiunzione di demolizione delle opere ritenute abusive, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
- Il Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Catania, con ordinanza cautelare n. 873 del 18 novembre 2016, respingeva l'istanza di sospensione. Avverso detta ordinanza la Wish Networks proponeva appello cautelare innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che, con ordinanza n. 188 del 24 febbraio 2017, accoglieva l'appello e, in riforma della decisione di primo grado, disponeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento comunale, evidenziando che il Giudice di primo grado non aveva debitamente valutato l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 87, comma 3, ultimo periodo, del Codice delle comunicazioni elettroniche, con ordine di fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.. Nondimeno, nonostante l'intervenuta sospensione, il Comune di Pietraperzia diffidava nuovamente la società dal riprendere i lavori e, con ulteriore atto prot. n. 3529 del 16 marzo 2017, disponeva la sospensione dei lavori e il divieto di messa in esercizio dell'impianto. La società impugnava anche tale provvedimento con motivi aggiunti, denunciandone l'illegittimità e reiterando la domanda

risarcitoria. Con sentenza n. 2371 del 9 ottobre 2017, il T.A.R. Sicilia - Catania accoglieva il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati, ma respingeva la domanda di risarcimento danni, ritenendo non adeguatamente provato il lucro cessante dedotto.

- La Wish Networks proponeva appello avverso la suddetta sentenza, limitatamente al capo che aveva rigettato la domanda risarcitoria, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, la carenza di motivazione e l'omesso esame delle prove versate in atti, tra cui le perizie giurate dell'ing. Salvatore Badalamenti attestanti l'entità dei mancati introiti. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con sentenza n. 781 del 9/08/2021, accoglieva parzialmente l'appello, riformando la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato il risarcimento del danno e riconoscendo la responsabilità dell'Amministrazione comunale per illegittimo esercizio del potere amministrativo. Il Collegio accertava la sussistenza dell'ingiustizia del danno, della colpa dell'Amministrazione e del nesso di causalità, osservando che il blocco dell'attività edilizia aveva determinato un ritardo nell'avvio dell'attività d'impresa e un conseguente mancato introito. La sentenza, in adesione alla giurisprudenza consolidata, disponeva una condanna generica ("sull'an") al risarcimento, demandando la liquidazione del quantum al procedimento di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a., con l'ordine per il Comune di Pietraperzia di formulare, entro centottanta giorni dalla comunicazione della decisione, una offerta risarcitoria conforme ai criteri indicati in motivazione (calcolo dei soli danni da mancato introito per i servizi vendibili nel territorio comunale nel periodo 14 luglio 2016 - 9 ottobre 2017 e delle sole spese affrontate per canoni di locazione del sito tecnico, con aggiunta di rivalutazione e interessi legali fino al soddisfo).

- Nonostante la comunicazione amministrativa della sentenza avvenuta il 9 agosto 2021, il Comune non ha formulato alcuna offerta risarcitoria, né ha adempiuto all'obbligo di pagamento delle spese e dei compensi liquidati nel dispositivo della sentenza (euro 9.729,87 complessivi). La società, rimasta senza riscontro, ha inoltrato due note di diffida - la prima in data 7 ottobre 2023 e la seconda in data 22 gennaio 2025 - ribadendo la propria richiesta di pagamento e allegando la quantificazione dei danni secondo i criteri fissati nella sentenza n. 781/2021, determinati in euro 19.067,72 (ovvero in subordine euro 18.510,76) oltre rivalutazione e interessi.

- Con la sentenza n. 899 del 29/10/2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha condannato il Comune di Pietraperzia al *"a) risarcimento dei danni dovuti in favore della società ricorrente in euro 18.510,76 (diciottomilacinquecentodieci/76), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri indicati in motivazione, dal 1° marzo 2022 fino all'effettivo pagamento; b) accerta e dichiara l'obbligo del Comune di Pietraperzia di dare integrale esecuzione al giudicato, provvedendo altresì al pagamento delle spese legali già liquidate nella sentenza n. 781/2021 in euro 9.729,87 (novemilasettecentoventinove/87), oltre interessi legali dalla data del passaggio in giudicato; c) assegna al Comune di Pietraperzia il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per l'integrale adempimento; d) dispone che, decorso inutilmente il termine di cui al punto c), l'esecuzione avvenga a cura di un commissario ad acta, da individuarsi nel Dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali della Regione Siciliana con facoltà di delega in favore di un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario, su istanza della parte ricorrente, provvederà in luogo e a spese del Comune a tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del giudicato, potrà avvalersi degli uffici comunali e il suo compenso sarà posto integralmente a carico dell'Amministrazione nella misura di complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali ed accessori di legge, dovuti solo nel caso che, in difetto di spontanea esecuzione comunale nell'indicato termine di 60 giorni ed a seguito di istanza della parte ricorrente, si renda effettivamente necessaria l'attività dell'ausiliario commissariale. Condanna il Comune di Pietraperzia a pagare le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, accessori di legge e c.u. se versato"*.

Dato atto che il Commissario ad Acta, delegato dal Dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali della Regione Siciliana con la nota prot. n. 20265 del 4/12/2025, si è formalmente insediato presso il Comune di Pietraperzia in data 19/01/2026 attraverso comunicazione PEC – registrata al protocollo generale dell’Ente stessa data al n. 789 –, a seguito di specifica richiesta dell’avvocato di parte creditrice, avvenuta con PEC del 18/01/2026;

Dato atto che l’avvocato di parte creditrice, con la summenzionata comunicazione, richiedeva un importo pari a complessivi “Euro 36.469,18 (diconsi Euro trentaseimilaquattrocentosessantanove/18)”, allegando la documentazione attestante l’importo richiesto comprensivo degli interessi previsti, nonché delle spese relative ai diversi gradi di giudizio.

Dato atto che il Commissario ad Acta, contattando gli Uffici comunali competenti, ha verificato il perdurare dell’inadempienza da parte del Comune di Pietraperzia.

Fatto salvo quanto sopra,

Considerato che L’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2025 ha approvato il bilancio di previsione relativo agli anni 2025/2027 e che, nell’apposito capitolo di bilancio n. 124.0 denominato “*Spese, liti, arbitraggi e risarcimenti*”, non risultano presenti risorse disponibili e preso comunque atto che già con Delibera di C. C. n. 46 del 16.10.2025 risulta approvato il rendiconto per la gestione dell’esercizio 2024 con cui, a seguito delle comunicazioni contenute nelle note prot. 10412 e 10413 del 15.9.2025, è stato fra le altre previsto un apposito fondo spese potenziali per un importo di € **35.000,00** relativo al contenzioso in questione, così come predisposto già a seguito dell’atto di precetto presentato dall’avv. Di Natale per conto di Wish Networks srl per effetto della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 781 del 9/08/2021;

Vista, peraltro, la deliberazione della Giunta Municipale n. 63 del 16/10/2025, avente per oggetto “*Presa d’atto attestazioni DDFFBB al 31.12.2024 e comunicazione su consistenza contenzioso passivo e passività potenziali*”;

Vista la deliberazione del Commissario ad acta, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 1 del 22/04/2026 con la quale si è proceduto alla variazione del Bilancio 2025/2027 – annualità 2026 – a mezzo del rimpinguamento del capitolo 352.2 “*debiti fuori bilancio*” per una disponibilità complessiva di € **38.469,18** (trentottomilaquattrocentosessantanove/18);

Considerato, altresì, che si rende comunque necessario integrare gli stanziamenti di cassa del relativo capitolo di spesa 352.2 mediante l’ulteriore autorizzato prelevamento dal Fondo di Riserva, pur sempre a mezzo di variazione di bilancio dell’importo di € **3.469,18**;

Ritenendo necessario che il Commissario ad acta proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A), del D.lgs. 267/2000 per un importo totale pari a € 38.469,18 (trentottomilaquattrocentosessantanove/18), di cui € 18.510,76 per sorte capitale per effetto della Sentenza C.G.A. n. 781 del 9/08/2021, oltre interessi e rivalutazione sulla sorte capitale calcolati al 31/10/2025 pari a € 4.006,61 ed interessi sulle spese legali quantificate in € 9.729,87 fino al 18/11/2025 pari a € 1.003,70, nonché alle spese del giudizio di ottemperanza liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali, accessori di legge pari a € 2.458,24 (€ 2.918,24 comprensiva di ritenuta d’acconto di € 460,00) e Contributo Unificato € 300,00 per spese legali, nonché della quota

pari a € 2.000,00 “*dovuti solo nel caso che, in difetto di spontanea esecuzione comunale nell'indicato termine di 60 giorni ed a seguito di istanza della parte ricorrente, si renda effettivamente necessaria l'attività dell'ausiliario commissariale*”, come riportato nel disposto della sentenza n. 899 del 29/10/2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sezione Giurisdizionale, sul ricorso Reg. Prov. N. 433/2025;

Vista la Legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91, e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 44/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente O.R.E.L. ed il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di dover procedere a quanto sopra in esecuzione dell'incarico ricevuto;

Tutto ciò premesso e sulla scorta dei poteri conferiti, avendone titolo e legittimazione, in base agli atti indicati e per le ragioni di cui in premessa,

DELIBERA

Di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che la specialità del presente procedimento e l'obbligatorietà incondizionata di adeguamento a quanto disposto dalla sentenza n. 899 del 29/10/2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa prevale sulle ordinarie regole contabili, che rimangono affievolite dinanzi al dispositivo giurisdizionale ed al perdurante stato di inadempienza dell'Ente.

Riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 c. 1 lett. a) del D.L.vo 267/00 la somma di € 38.469,18 (*trentottomilaquattrocentosessantanove/18*), di cui:

- € 36.469,18 da imputare sul capitolo 352.2 denominato “*debiti fuori bilancio*”;
- € 2.000,00 da imputare sul capitolo 352.2 denominato “*debiti fuori bilancio*”;

Prendere atto che questo Commissario si è avvalso della potestà concorrente dell'Amministrazione Comunale in ordine alle procedure giuscontabili dirette alla esatta quantificazione del debito, alla corretta imputazione in bilancio, nonché al relativo riconoscimento del debito ex art. 194 TUEL;

Di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Pietraperzia di procedere con immediatezza e massima priorità ad emettere gli occorrenti provvedimenti di spesa per l'importo di € 36.469,18 (*trentaseimilaquattrocentosessantanove/18*) da erogare alla Wish Networks srl, dando contestuale comunicazione dell'avvenuto pagamento alla parte ricorrente e al Commissario ad Acta.

Di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Pietraperzia di procedere con immediatezza e massima priorità ad emettere gli occorrenti provvedimenti di spesa per l'importo di € 2.000,00 (*duemila/00*) al dott. Giovanni Cocco, per l'attività per l'ottemperanza di che trattasi, dandone contestuale comunicazione allo stesso dell'avvenuto pagamento.

Di disporre al Tesoriere, nel caso di mancata liquidità, che lo stesso provveda con priorità al pagamento della somma riconosciuta con il presente provvedimento.

Di incaricare la Segreteria Generale di trasmettere copia del definitivo provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell'art.23 comma 5, della legge n.289 del 27/12/2002.

Di allegare ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs 267/2000, la presente delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio al rendiconto relativo all'anno di riconoscimento.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Dal che il presente verbale ce, letto e confermato, viene sottoscritto

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Giovanni Cocco



Documento firmato da:
GIOVANNI COCCO
22.04.2026 07:28:03 UTC